**III. Diritti sui prodotti/risultati realizzati nell’ambito di attività finanziate dalla PA: proprietà e utilizzazione economica.**

I diritti di “proprietà intellettuale”[[1]](#footnote-1), che comprendono il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore dell’invenzione e i diritti patrimoniali legati allo sfruttamento economico del risultato dell’attività creativa, sono disciplinati dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633 del 22/04/1941 e s.m.i) con riferimento alle opere dell’ingegno, e dal Codice della Proprietà industriale (D.lgs. 30 del 10/02/2005) per quanto attiene alle invenzioni brevettabili.

Le richiamate norme vengono in rilievo, nel contesto degli interventi supportati dai Fondi strutturali, al fine di definire a chi competono la proprietà e i connessi diritti di utilizzazione economica dei prodotti/risultati realizzati nell’ambito di attività finanziate dalla pubblica amministrazione. Di norma le condizioni applicabili in merito alla proprietà dei prodotti/risultati realizzati nell’ambito di attività finanziate con Fondi pubblici dovrebbero essere, infatti, esplicitate nei bandi di gara/avvisi pubblici e nei contratti o nelle convenzioni/atti unilaterali stipulati con i beneficiari/soggetti attuatori.

Relativamente al diritto d’autore, soccorre in proposito il disposto dell’art. 11 della citata legge (L. 633/1941[[2]](#footnote-2)) il quale prevede che “*alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.*”

Gli articoli successivi (artt. 12-20) distinguono la titolarità del diritto di utilizzazione economica (“diritto patrimoniale”), che è trasmissibile ad altri soggetti ed ha una durata limitata nel tempo, da quello connesso alla paternità dell’opera/prodotto (“diritto morale dell’autore”) che è un diritto assoluto, incedibile e illimitato nel tempo.[[3]](#footnote-3)

Ulteriori indicazioni si rinvengono, inoltre, nel nuovo “codice dei contratti pubblici” (Dlgs 36/2023 e s.m.i); nello specifico all’art. 46 commi 3 e 4 in relazione ai concorsi di progettazione e a quelli di idee riconoscono in capo alla stazione appaltante, a fronte del pagamento del premio, la proprietà del progetto/idea premiata.

Per quanto riguarda, invece, la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università di appartenenza del ricercatore autore dell’invenzione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 65 co. 5 del D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che demandano agli accordi tra Università/Ente di Ricerca e Finanziatore la relativa regolamentazione.

Dal richiamato quadro normativo ne discende, pertanto, che nel caso di acquisizione di servizi tramite **gara di appalto** (es. Assistenza Tecnica, servizi di ricerca, servizi di comunicazione ecc.) i documenti, i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività previste nel capitolato di gara, sono di proprietà esclusiva dell’amministrazione. All’amministrazione spetta inoltre il diritto all’ utilizzazione economica degli stessi[[4]](#footnote-4).

In analogia negli **affidamenti in regime concessorio**,in considerazione di quanto sancito dall’art. 11 della L. 633/41,la proprietà dei prodotti (es. rapporti di ricerca ed altri documenti allegati, tesi di dottorato[[5]](#footnote-5), cd Rom con gli elaborati prodotti dai partecipanti all’intervento, video, ecc.) realizzati nel corso dell’attività finanziata spetta all’amministrazione. Alla stessa competono, altresì, i diritti di utilizzazione economica, trattandosi di prodotti realizzati attraverso contributi pubblici, mentre resta in capo all’autore il diritto morale ad essere riconosciuto ideatore dell’opera.

I beneficiari/soggetti attuatori potranno utilizzare i sopra citati prodotti, sia per scopi interni che per fini di diffusione/promozione, previa autorizzazione da parte della PA e condividendone con quest’ultima modalità e termini di impiego.

Nel caso di sovvenzioni erogate per la realizzazioni di progetti di ricerca (Assegni, borse di ricerca ecc.) i diritti di proprietà, di sfruttamento economico e di utilizzo delle invenzioni brevettabili, che dovessero scaturire dalla ricerca, spettanti all’Università/Ente di ricerca e all’amministrazione finanziatrice saranno stabiliti dalle parti negozialmente.

Potrà essere quindi pattuita una titolarità esclusiva della PA che ha finanziato la ricerca, ovvero una contitolarità tra le parti o ancora una titolarità esclusiva dell’Università/Ente che l’ha realizzata.

1. Tradizionalmente, la dicitura "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica dei beni materiali e immateriali che sono frutto dell'attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere scientifiche, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi. [↑](#footnote-ref-1)
2. La legge sul diritto d’autore tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo. Nella protezione sono in particolare comprese: le opere letterarie, drammatiche, **scientifiche**, **didattiche**, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale […] [↑](#footnote-ref-2)
3. Più precisamente l’art. 12 riserva all’autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera/prodotto; l’art. 20 riconosce allo stesso, anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi modificazione ed atto in danno della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. [↑](#footnote-ref-3)
4. La corte dei Conti chiamata a pronunciarsi su una controversia, tra il Ministero dell’Ambiente e la società incaricata della ristampa su CD- ROM di pacchetti divulgativi dell’attività ministeriale, avente ad oggetto la titolarità del diritto d’autore, è giunta a ritenere in virtù delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 633/1941 che i diritti di utilizzazione economica erano di competenza esclusiva dell’Amministrazione Pubblica. Ciò sulla base della circostanza che tali CD recavano il nome dell’amministrazione, con lo stemma della Repubblica Italiana, ed erano stati commissionati e realizzati a spese dello stesso Dicastero (Deliberazione 8/2005/P). [↑](#footnote-ref-4)
5. Le linee guida CRUI stabiliscono che nel caso in cui il lavoro della tesi rientri in un programma di ricerca finanziato da terzi sarà il contratto/convezione con l’ente finanziatore a stabilire se e quali diritti di utilizzazione economica spettano all’autore e all’Università. [↑](#footnote-ref-5)